



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data 27 giugno 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **TO SEE SRL**, per accedere al trattamento di **CIG in deroga ex art.33, co. 21, Legge 183/2011**.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Gabriele Ciani e Sandro Mari, assistiti da Gabriele Marini di CONFCOMMERCIO ROMA;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Giuliana Mesina;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Gabriele Fiorino.
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Le REGIONI LAZIO e ABRUZZO, benché formalmente convocate, risultano assenti.

PREMESSO CHE

- la Società – inquadrata ai fini Inps nel “Settore sevizi” e, pertanto, non beneficiaria di ammortizzatori a regime – con comunicazione trasmessa in data 31.05.12 (prot. n. 12526 del 05.06.2012) la Società ha richiesto un incontro per l'esperimento dell'esame congiunto finalizzato alla sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe;
- il Ministero con nota del 21.06.2012 (prot. n.13816) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, la Società ha illustrato le motivazioni poste a base della procedura in oggetto, riconducibili al venir meno della commessa principale, in ordine alla quale era stata costituita una precipua divisione di prevenzione frodi, cui sono addetti 18 lavoratori delle sedi di Roma e Pescara. La Società ha rappresentato, inoltre, che nelle more della convocazione, dei 18 lavoratori per i quali era stata avanzata istanza di Cig in deroga, n. 6 sono stati ricollocati su altri progetti di consulenza, con la conseguente necessità di richiedere il trattamento di integrazione salariale per le restanti 12 unità lavorative. In esito al confronto le Parti hanno, pertanto, concordato di ricorrere alla Cig in deroga, al fine

di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati, in vista di una ripresa dell'attività legata all'acquisizione di nuove commesse.

VISTA

La Legge del 12 novembre 2011, n.183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art.33, co.21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

Il D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in L.28 gennaio 2009, n.2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co.8, dell'art.19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di CIG in deroga, per un numero massimo di 12 lavoratori, di cui n. 5 della sede di Pescara (di cui n. 1 con contratto part-time al 75%) e n. 7 della sede di Roma.
2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno collocati in Cig a zero ore e senza rotazione, stante la cessazione della relativa commessa. Il trattamento di integrazione salariale sarà richiesto a decorrere dal 16.07.12 – al fine di consentire lo smaltimento di almeno parte delle ferie già maturate - e sino al 31.12.12.
3. La Società, stante l'impossibilità di anticipare il trattamento, richiederà il pagamento diretto dello stesso da parte dell'Inps. Al medesimo Istituto si richiederà l'anticipo del trattamento di Cig in deroga ai sensi dell'art. 7 ter, co. 3, legge 33/09 e ss.mm.ii., come prorogato per l'annualità in corso dall'art.33, co. 22 legge 183/11.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte nelle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto

